



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**PRESIDENZIALE N. 6/15/PRES**

**ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ EDITRICE  
TNV S.P.A. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN  
AMBITO LOCALE IN TECNICA DIGITALE “TELENUOVO”) PER LA  
VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 34, COMMA 2, DEL DECRETO  
LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177**

**(CONTESTAZIONE N. 35/14/DISM/PROC.2597/FB)**

## **IL PRESIDENTE**

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il “*Codice di autoregolamentazione tv e minori*”, approvato dalla Commissione per l’assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

VISTA la delibera n. 23/07/CSP del 22 febbraio 2007, recante “*Atto di indirizzo sul rispetto dei diritti fondamentali della persona e sul divieto di trasmissioni che presentano scene pornografiche*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 569/14/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 529/14/CONS del 13 ottobre 2014;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. Fatto e contestazione**

Il Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com.) del Veneto con nota prot. n. 0013721 del 24 luglio 2014, pervenuta all’Autorità in data 4 agosto 2014 (prot. n. 0042657), ad esito dell’attività di monitoraggio d’ufficio effettuata nell’ambito delle funzioni di vigilanza ad esso delegate dall’Autorità in materia di diffusione di programmi radiotelevisivi, ha segnalato la trasmissione in data 13 luglio 2014 alle ore 22:30 circa del film dal titolo “*Guardami*” da parte del servizio di media audiovisivo in ambito locale “Telenuovo” fornito dalla società Editrice T.N.V. S.p.A., con sede legale in Verona, Via Orti Manara n. 9, ed ha altresì trasmesso la deliberazione n. 22 del 23 luglio 2014 recante gli esiti dell’istruttoria tecnica eseguita sul programma segnalato.

Con atto di contestazione n. 35/14/DISM-proc.2597/FB del 10 novembre 2014 la Direzione servizi media ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l’avvio di un procedimento sanzionatorio ed ha contestato alla società Editrice TNV S.p.A., la presunta violazione dell’art. 34, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n.120, per la trasmissione del film “*Guardami*” mandato in onda in data 13 luglio 2014 a partire dalle ore 22:21, senza adozione degli accorgimenti previsti;

### **2. Deduzioni della società**

In data 3 dicembre 2014 la società Editrice TNV S.p.A., in sede di audizione, dopo aver visionato il contenuto del supporto magnetico contenente la registrazione del film oggetto della contestazione, ha chiesto la rimessione in termini per la produzione di memorie giustificative, che ha fatto pervenire all’Autorità in data 22 gennaio 2015 con i seguenti chiarimenti:

- la versione del lungometraggio mandata in onda da “Telenuovo” il 13 luglio 2014 è quella destinata al circuito televisivo che ha ottenuto dalla Commissione di revisione cinematografica del Ministero dei Beni Culturali il nulla osta alla pubblica visione senza divieti (“*film per tutti*”);

- in ragione dell'argomento trattato, peraltro compiutamente descritto nella contestazione, la programmazione del lungometraggio è stata coerentemente inserita da "Telenuovo" in seconda serata a partire dalle 22:30 circa;
- il disposto di salvaguardia contenuto nell'art. 34, comma 2, del D.lgs n. 177/2005 contestato, riguarda unicamente la diffusione di film vietati ai minori e l'emittente non era pertanto obbligatoriamente tenuta a dare segnalazione ai telespettatori, mediante gli accorgimenti tecnici indicati nella norma, del contenuto del film, né di effettuarne la programmazione dopo le ore 23:00;
- una analoga versione del lungometraggio trasmesso da "Telenuovo" è stata recentemente diffusa dal servizio di media audiovisivo in ambito nazionale "Cielo" alle ore 21:10 del 16 novembre 2013;

### **3. Valutazioni dell'Autorità**

- non costituisce elemento che provi la conformità del film alla disciplina dell'attività radiotelevisiva il fatto che lo stesso abbia ricevuto, dalla competente Commissione di revisione cinematografica, il nulla osta di visione nelle sale cinematografiche senza alcun divieto per i minori di 14 o 18 anni, considerato che viene in rilievo, ai fini del presente procedimento, l'idoneità del programma ad arrecare pregiudizio fisico, psichico o morale ai minori telespettatori tenuto conto del medium attraverso il quale lo stesso programma viene veicolato (in questo caso televisione e non cinema) e del suo grado di accessibilità; in altre parole, la disposizione di cui all'art. 34, comma 2, del D.lgs n. 177/2005, posta a tutela dei minori nella programmazione televisiva, trova applicazione anche nei confronti dei film originariamente destinati al mercato cinematografico e successivamente trasmessi in televisione, per i quali il giudizio di idoneità alla visione da parte dei minori deve essere riformulato dall'Autorità tenendo in dovuta considerazione le peculiarità legate al diverso mezzo di diffusione attraverso il quale il film è veicolato al pubblico (mezzo televisivo) ed in rapporto al quale devono essere compiute le valutazioni circa la potenziale lesività delle immagini e dei contenuti del film rispetto agli interessi dei minori (cfr. Corte di Cassazione sentenze nn. 6759/04 e 6760/04);
- le tematiche trattate nel film "*Guardami*", inerenti le vicende di vita di una pornostar, e talune scene in esso rappresentate, recanti nudità con visione diretta e ravvicinata di organi genitali maschili e femminili ed esplicita rappresentazione del rapporto sessuale in varie forme di consumazione, appaiano inidonee per i contenuti veicolati alla visione da parte del pubblico minorenni, configurandosi come potenzialmente nocive per lo sviluppo fisico o morale dello stesso;
- il lungometraggio è stato mandato in onda a partire dalle ore 22:21 e pertanto anche nella fascia oraria (compresa tra le 7:00 e le 23:00) in cui l'art. 34, comma 2, del D.lgs n. 177/2005, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, fa divieto alle emittenti televisive di trasmettere programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori a meno che non vengano adottati accorgimenti tecnici (risultati assenti nella programmazione di "Telenuovo") che escludano che i minori che si trovano nell'area di diffusione vedano o ascoltino normalmente tali programmi;

- la rappresentazione del film “*Guardami*” è inoltre proseguita nella fascia oraria compresa tra le 23:00 e le 7:00, in cui l’articolo 34, comma 2, del D.lgs n. 177/2005 come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, impone, per la trasmissione di programmi potenzialmente nocivi allo sviluppo dei minori, la presenza di un’avvertenza acustica preventiva e di un simbolo visivo chiaramente percepibile per l’intera durata del programma, pure risultati assenti nella programmazione di “Telenuovo”;
- l’affermazione dell’emittente secondo cui una analoga versione del lungometraggio trasmesso da “Telenuovo” sarebbe stata diffusa da altro servizio di media audiovisivo in ambito nazionale, non costituisce di per sé elemento che provi la conformità alla disciplina dell’attività radiotelevisiva del film trasmesso e delle modalità della sua trasmissione da parte della società Editrice TNV S.p.A.;

RITENUTO di confermare quanto rilevato nell’atto di contestazione n. 35/14/DISM/-proc. 2597/FB, relativamente alla violazione, da parte della citata società, dell’art. 34, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, per la trasmissione del film “*Guardami*” potenzialmente nocivo per lo sviluppo fisico o morale dei minori mandato in onda in data 13 luglio 2014 a partire dalle ore 22:21, senza adozione degli accorgimenti previsti;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000,00 (cinquemila/00) a euro 70.000,00 (settantamila/00), ai sensi dell’art. 35, comma 2, in combinato disposto con l’art. 51, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura di euro 10.000,00 (diecimila/00), pari al doppio del minimo edittale, al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all’art. 11 della legge n. 689/1981:

#### **A. Gravità della violazione**

Sebbene in linea teorica il comportamento posto in essere dalla società Editrice TNV S.p.A. debba ritenersi di grave entità in relazione al bene giuridico tutelato (tutela dei minori), concretamente si rileva una attenuazione della capacità offensiva del programma, che in relazione all’orario di trasmissione (seconda serata, in cui si presume che il minore sia supportato dalla presenza di un adulto, e fascia oraria notturna in cui è presumibile che il minore non sia normalmente all’ascolto), non può aver registrato una sensibile penetrazione nel pubblico minorile, e pertanto è qualificabile come di media entità;

#### **B. Opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione**

Nel rilevare che il film “*Guardami*” non è contrassegnato da un simbolo visivo in sovrapposizione né è preceduto da alcuna avvertenza acustica idonei ad identificarne il

contenuto come inadatto ai minori, si considera che la società Editrice TNV S.p.A. ha cooperato all'attività istruttoria dell'Ufficio chiedendo di essere udita sui fatti oggetto di contestazione e presentando memorie giustificative;

### **C. Personalità dell'agente**

La società Editrice TNV S.p.A., che in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione di un programma televisivo via satellite, deve essere supportata da strutture tecniche ed organizzative interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente, risulta essere stata già destinataria di provvedimenti sanzionatori emessi per fatti analoghi da questa Autorità;

### **D. Condizioni economiche dell'agente**

Quantunque dai dati in possesso dell'Informativa Economica di Sistema di questa Autorità non risulti che la predetta società abbia comunicato il proprio fatturato, tuttavia in considerazione del possesso da parte della stessa società dei requisiti per la titolarità dell'autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito nazionale, le sue condizioni economiche sono da considerarsi adeguate ai fini dell'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

CONSIDERATO che la prima riunione utile della Commissione per i servizi e i prodotti non consentirebbe la tempestiva adozione del provvedimento, stante il termine di scadenza del procedimento;

### **ORDINA**

alla società Editrice TNV S.p.A. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale "Telenuovo" con sede in Verona, Via Orti Manara n. 9, di pagare la sanzione amministrativa di euro 10.000,00 (diecimila/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 34, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120;

### **INGIUNGE**

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 10.000,00 (euro diecimila/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/2005 con provvedimento presidenziale n. 6/15/PRES*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Provvedimento n. 6/15/PRES*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 10 aprile 2015

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani